



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

CIRCOLARE REGIONALE del 12/05/2020 - N° 5

OGGETTO: PROROGA DEI TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI COMUNALI PREVISTI DALLA L.R. 26 NOVEMBRE 2019, N. 18 “MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E INCENTIVAZIONE PER LA RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE, NONCHÉ PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 (LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO) E AD ALTRE LEGGI REGIONALI”

Con l’entrata in vigore (il 31 marzo) della l.r. 31 marzo 2020, n.4 “Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19” che all’art. 1, comma 1, ha disposto che *“in relazione all’anno 2020, i termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali, intercorrenti tra il 31 marzo e il 31 maggio sono differiti al 31 luglio e i termini intercorrenti tra il 1°giugno e il 31 luglio sono differiti al 30 settembre.”*, il termine di scadenza di alcuni adempimenti comunali previsti dalla l.r. 26 novembre 2019, n. 18 “Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali”, viene differito secondo quanto di seguito indicato.

- **Individuazione** con delibera di Consiglio Comunale, entro 6 mesi dalla data di approvazione della LR n. 18/2019 (12 novembre 2019), **degli ambiti di rigenerazione**, per i quali i Comuni possono prevedere azioni di semplificazione dei procedimenti e di incentivazione anche economica, usi temporanei e sviluppo di studi di fattibilità economica e urbanistica (rif. l.r. 12/05, art. 8 bis, c. 1 – l.r. 18/19, art. 3, c. 1, lett. k).
 - Scadenza secondo la l.r. 18/19: 12 maggio 2020.
 - **Nuova scadenza prevista dall’applicazione dell’art. 1 della l.r. 4/20: 31 luglio 2020.**

- **Individuazione** con delibera di Consiglio Comunale **degli ambiti di esclusione dall'applicazione della disciplina per il recupero dei piani terra** (estensione delle norme per il recupero dei seminterrati ex lege n. 7/2017 anche ai piani terra) – (rif. l.r. 18/19, art. 8, c. 2).
 - Scadenza secondo la l.r. 18/19: 30 giugno 2020.
 - **Nuova scadenza prevista dall'applicazione dell'art. 1 della l.r. 4/20: 30 settembre 2020.**

- **Individuazione** con delibera di Consiglio Comunale **degli immobili dismessi che causano particolari criticità** per salute, sicurezza idraulica e strutturale, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio, da assumere entro 6 mesi dalla entrata in vigore della LR n. 18/2019 (14 dicembre 2019) (rif. l.r. 12/05, art. 40 bis, c.1. – l.r. 18/19, art. 4, c. 1 lett. a).
 - Scadenza secondo la l.r. 18/19: 14 giugno 2020.
 - **Nuova scadenza prevista dall'applicazione dell'art. 1 della l.r. 4/20: 30 settembre 2020.**

- Per i comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, **individuazione** con delibera di Consiglio Comunale da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della LR n. 18/2019 (14 dicembre 2019), **delle aree escluse dall'applicazione delle deroghe e degli incentivi volumetrici** previsti dai commi 5 e 10 dell'art. 40 bis (rif. l.r. 12/05, art. 40 bis, c.1. – l.r. 18/19, art. 4, c. 1 lett. a).
 - Scadenza secondo la l.r. 18/19: 14 giugno 2020.
 - **Nuova scadenza prevista dall'applicazione dell'art. 1 della l.r. 4/20: 30 settembre 2020.**

Per quanto riguarda invece i procedimenti amministrativi, deve essere specificato che al medesimo comma 1 dell'art. 1 della l.r. 4/20 viene espressamente *“Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in tema di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi...”*, motivo per cui ogni **procedimento amministrativo** disciplinato dalla l.r. 18/19, o secondo ogni altra legge regionale, non tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020, ai sensi dell'art. 103 del citato decreto-legge n. 18/20, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, tenendo altresì conto di quanto disposto dall'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*– il cui iter di conversione in legge è in corso in Parlamento – ai sensi del quale il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 18/20, è prorogato, salvo modifiche apportate in sede di conversione dello stesso decreto legge, al 15 maggio 2020.

Per completezza, come esplicitato nella relazione illustrativa del decreto-legge 18/20 [dossier del Servizio Studi del Senato sull'AC 1766 del 21 marzo 2020 (Volume II)], la ratio della sospensione generalizzata, fatte salve le eccezioni indicate ai commi 3 e 4, è diretta ad evitare che le pubbliche amministrazioni *“nel periodo*

di riorganizzazione dell'attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo" (...) Al contempo, il comma 1 dello stesso decreto-legge prevede che, nonostante la prevista sospensione dei termini procedurali, le pubbliche amministrazioni siano tenute ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

Il Direttore

Roberto Laffi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge